

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(n. 260)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Caputo, Colianni, Apprendi, Scilla, Adamo, Corona,
Donegani, Falcone, Federico, Marinello, Oddo, Ragusa, Vitrano

il 21 ottobre 2008

Modifica di norme in materia di usi civici

----O----

OMISSIS

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Per le terre di uso civico, ivi incluse quelle quotizzate, che non hanno perduto, per effetto di strumento urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari e presentano permanenti migliorie di natura agricola, la legittimazione di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere effettuata oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, anche nei confronti degli occupatori che risultano proprietari in virtù di atto pubblico di provenienza.

2. Nel concedere la legittimazione ai soggetti occupatori che risultano proprietari in virtù di atto pubblico di provenienza, il canone di natura enfiteutica, previsto dall'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e determinato ai sensi dell'articolo 5 comma 5 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 28, è ridotto ad un quinto.

3. La presente disposizione è applicata ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.